CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI

1. PREMESSA

M.B. SERVIZI E TRASPORTI S.r.l., con sede in Roma, Via Ostia 16, C.F. e P.IVA n. 08449261000, è società leader nella fornitura dei servizi di spedizione sia nazionali che internazionali, (di seguito lo "Spedizioniere") di ogni tipologia di merce ivi inclusi materiali di armamento, alta tecnologia spaziale, satelliti e apparati radar, lanciatori spaziali e merci pericolose di classe 1, avendo acquisito tutte le necessarie certificazioni di sicurezza e qualità.

Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito "GT&C"), come descritte nel presente documento, sono parte integrante di ogni tipo di offerta, sia espressa in forma scritta o in forma verbale, e disciplinano le obbligazioni dello Spedizioniere e del mandante nel rapporto contrattuale intercorrente tra le stesse.

I contratti stipulati con lo Spedizioniere sono, pertanto, regolati dalle GT&C nonché, per quanto ivi non previsto, dalla legge applicabile, a meno che non sia diversamente stabilito per iscritto e in modo esplicito tra lo Spedizioniere e il Mandante.

Le GT&C applicabili sono consultabili sul sito internet dello Spedizioniere raggiungibile all'indirizzo https://www.mbservizi.it/

2. DEFINZIONI

I seguenti termini, indicati nel testo delle GT&C, sia con la lettera iniziale maiuscola che minuscola, hanno il significato di seguito indicato, ovvero il significato che sarà di volta in volta specificato nelle clausole in cui essi compaiono.

Spedizioniere è MB Servizi e Trasporti srl, il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;

Vettore/Trasportatore è il soggetto che esegue effettivamente il trasporto ovvero ne assume l'obbligazione;

Mandante è il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;

Mittente/Cliente è il soggetto che risulta Mittente o caricatore della merce nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo Spedizioniere;

Corrispondente un partner commerciale o un'agenzia situata in Italia o in un altro Paese con cui si stabilisce una relazione di collaborazione per organizzare e gestire le spedizioni. Questo può essere un agente di spedizioni, un intermediario logistico o un'azienda di trasporto;

Destinatario è il soggetto a cui è indirizzata la Merce alla fine del processo di spedizione;

Spedizione il contratto stipulato dal mandante e lo Spedizioniere;

Merci sono l'oggetto del contratto di trasporto stipulato dallo Spedizioniere per conto del mandante, accettate sulla base di una lettera di vettura (da un mittente a un destinatario), imballate e collocate sull'unità di carico o al suo interno

Carico/Scarico sono l'insieme delle operazioni attraverso le quali la merce viene disposta o rimossa da un mezzo di trasporto, operando manualmente o con mezzi meccanici;

Unità di Carico è un'unità di imballaggio, contenitore o Pallet, all'interno o sulla quale sono riposte le merci, eventualmente contenute in imballaggi intermedi (es.: scatole, ecc.);

Custodia si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti relativi alla cura e alla sorveglianza delle merci;

Tariffe sono il corrispettivo dovuto per la spedizione delle merci da un punto di origine a un punto di destinazione.

Danni sono i danni o le perdite che possono verificarsi durante il trasporto alle merci;

Reclami i reclami per danni da trasporto lamentati dall'avente diritto sulla Merce;

Assicurazione All Risk è una forma di copertura assicurativa che offre una protezione ampia e completa contro una vasta gamma di rischi dal momento della presa al momento della riconsegna della merce.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le GT&C abbiano e trovino piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest'ultima.

Con la Spedizione, il Mandante e/o il Mittente accettano queste Condizioni Generali, nonché ogni ulteriore eventuale regolamentazione riportata sulle offerte o all'interno degli altri documenti contrattuali.

4. SERVIZI DELLO SPEDIZIONIERE

Lo Spedizioniere, in esecuzione del mandato ricevuto, di regola per iscritto, provvederà a stipulare il/i contratto/i di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie alle condizioni, regolamenti e norme applicate dai vettori terrestri, aerei, marittimi, multimediali, italiani ed esteri nonché a compiere le eventuali operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto), operando sempre con la massima diligenza.

Lo Spedizioniere, salvo previo apposito accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione relativa a merci pericolose, che possano recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o

cose, oppure merci che siano soggette a deterioramento, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte. Qualora merci appartenenti alle fattispecie sopraelencate vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

Le spedizioni, in ogni caso, sono accettate con la clausola "dichiarato contenere".

Lo Spedizioniere ha il diritto di nominare altri soggetti per l'adempimento del mandato, come previsto dall'articolo 1717 codice civile, e non può essere considerato responsabile per le azioni dei Vettori, dei depositari o di altri spedizionieri coinvolti nell'adempimento del mandato. Lo Spedizioniere è responsabile esclusivamente in caso di negligenza nella selezione di tali soggetti ovvero nella trasmissione errata delle istruzioni ai medesimi.

5. TERMINI DI CONSEGNA

Anche in ottemperanza alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei trasporti, lo Spedizioniere non garantisce alcun termine di consegna, che sono da intendersi sempre indicativi e mai tassativi (ETD-ETA), e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi di qualsiasi spedizione, indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa, anche se risultanti dai documenti di spedizione.

6. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL MANDANTE/MITTENTE

Il Mandante ed il Mittente dichiarano e garantiscono che:

• la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto, di acquisto e/o doganali;

• hanno preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;

• la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), il peso netto, le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;

• l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei, sono omologati e/o certificati.

Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata tempestiva segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento, ovvero dalla erronea e/o imprecisa descrizione della merce.

Qualora venga affidato allo Spedizioniere mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.

Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.

Inoltre, il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di dato sensibile, al fine di consentire allo spedizioniere l'esecuzione di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendessero necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

7. TERMINI DI PAGAMENTO

I termini di pagamento delle prestazioni eseguite dallo Spedizioniere salvo diversi accordi intervenuti per iscritto tra le parti, sono i seguenti:

- a vista per i diritti doganali;
- non oltre 60 gg data fattura fine mese per tutte le altre competenze.

In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, si applicheranno gli interessi di mora.

8. DIRITTO DI RITENZIONE

Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente, ed anche nei confronti del destinatario e/o del proprietario delle merci e/o di eventuali ausiliari/intermediari e di ogni altro soggetto con cui contrae, ai sensi dell'art. 2761 cod. civ., privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso ovvero anche in possesso del vettore incaricato, in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto, anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito.

9. IMBALLAGGIO E RIFIUTO O IRREPERIBILITA' DEL DESTINATARIO

Lo Spedizioniere è esonerato da ogni responsabilità relativa a perdite, mancanze, avarie e deterioramento causate ai colli ed alle merci da insufficiente ovvero inadeguato imballaggio o imballati in imballaggi usati od in imballaggi che si alterano con il tempo, per manipolazione o per i prodotti contenuti. Lo spedizioniere è autorizzato, in questo caso, a ricevere da vettori, depositari e ricevitori in genere, riserve circa le condizioni dell'imballo delle merci.

In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario, lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

10. RESPONSABILITÀ

Lo Spedizioniere non è responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie, con conseguente esclusione di sua responsabilità per eventuali perdite o avarie alla merce trasportata.

Lo Spedizioniere non assume alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente che non siano stati confermati per iscritto da una delle parti, nonché per la osservanza di disposizioni o comunicazioni date ad autisti o ad altri dipendenti del mandatario o di terzi.

La responsabilità dello Spedizioniere quale Spedizioniere-vettore, quando prevista ed imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.

In particolare, fermo che trova applicazione la limitazione di responsabilità prevista dal comma 3 dell'art. 1696 cod. civ. nella fattispecie ivi disciplinata:

- in caso di spedizione nazionale via terra, in cui sia imputabile allo Spedizioniere una responsabilità vettoriale, la responsabilità di questi è regolata dall'articolo 1696 cod. civ. Il limite di responsabilità stabilito dall'articolo 1696 del codice civile sarà applicato anche in caso di ritardo nella consegna delle merci a destinazione, purché i danni siano debitamente provati e siano una conseguenza diretta e prevedibile del ritardo stesso.

- in caso di spedizione internazionale via terra, in cui sia imputabile allo Spedizioniere anche una responsabilità vettoriale, la responsabilità di questi è, in ogni caso, disciplinata dalla Convenzione sul Contratto di Trasporto Internazionale di Merci su Strada del 1956 (CMR), con la conseguenza che la responsabilità è comunque limitata a 8,33 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo.

- in caso di spedizione via aerea, in cui sia imputabile allo Spedizioniere anche una responsabilità vettoriale, la responsabilità di questi è regolata, in ogni caso, dalla Convenzione di Montreal (1999).

- in caso di spedizione via mare, in cui sia imputabile allo Spedizioniere anche una responsabilità vettoriale, la responsabilità di questi è regolata dalle disposizioni internazionali e nazionali applicabili al trasporto marittimo, nonché dai termini e dalle condizioni della convenzione di trasporto e/o del contratto di trasporto marittimo stipulato tra le parti. In ogni caso, la responsabilità dello Spedizioniere per le spedizioni marittime si limita, in caso di danneggiamento merci a 2 d.s.p. per ogni chilogrammo oppure 666,67 d.s.p. per unità o collo, con quindi richiamo espresso alla normativa di cui alle regole dell'Aja-Visby, ovvero, in caso di trasporti da e/o per gli Stati Uniti d'America, la responsabilità si limita conformemente al C.O.G.S.A. Act il cui contenuto è da intendersi qui espressamente richiamato.

- in caso di trasporto multimodale o misto, in cui sia imputabile allo Spedizioniere anche una responsabilità vettoriale, la responsabilità di questi è regolata dalle condizioni della FIATA, Multimodal Transport Bill of Lading. Nel caso in cui un container, un pallet o un simile mezzo di trasporto siano stati

caricati con più di un collo o più di una unità di carico, i colli o le altre unità di carico espressamente dichiarati nel documento di trasporto saranno considerati come singolarmente caricati in tali mezzi di trasporto. Nel caso in cui la perdita o il danneggiamento della merce siano avvenute in una tratta del trasporto multimodale per la quale sia stato stipulato un contratto di trasporto che prevede l'applicazione di Convenzioni o leggi nazionali con diversi limiti di responsabilità, la responsabilità dello Spedizioniere è disciplinata dalle condizioni di dette Convenzioni o leggi nazionali.

11. DANNI INDIRETTI

È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto).

12. RECLAMI

Fermo che lo Spedizioniere non assume l'obbligazione di custodia della Merce, qualora allo stesso sia imputabile una responsabilità anche vettoriale, qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere a mezzo pec tassativamente ed a pena di decadenza entro i termini di cui alle leggi applicabili di cui alla disciplina richiamata all'articolo 10.

13. ASSICURAZIONE

Qualora il Mandante intenda assicurare, con assicurazione All risk, il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato scritto allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta con primaria compagnia assicurativa.

Le spese, i limiti ed i massimali della predetta copertura verranno in tal caso specificati nella quotazione.

Qualora il Mandante provveda ad assicurare direttamente le merci oggetto della spedizione, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell'assicuratore.

Lo Spedizioniere non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare l'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

14. ESIMENTI

Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 10, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo e/o in qualche modo riconducibili a fatto proprio del Mittente, Mandante e/o destinatario.

Inoltre, nel caso in cui i servizi regolati dalle GT&C siano o divengano, anche solo parzialmente incompatibili con le normative applicabili, lo Spedizioniere ha il diritto di annullarli in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Mandante.

In ogni caso le Parti pattuiscono di applicare ed incorporare al Contratto la clausola di Forza Maggiore della Camera di Commercio Internazionale, versione estesa 2020 (ICC Force Majeure clause, long form, 2020).

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Ferme le normative internazionali e uniformi richiamate nelle presenti GT&C e quelle straniere qui incorporate, alla Spedizione e alle GT&C si applica la legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

16. APPROVAZIONE ESPRESSA

Con la stipulazione della Spedizione e il conferimento del mandato, il Mittente/Mandante accetta espressamente le seguenti clausole:

6 (Dichiarazioni e garanzie del mandante/mittente)

9 (Imballaggio e rifiuto o irreperibilità del destinatario)

10 (Responsabilità)

15 (Legge applicabile e foro competente)

M.B. SERVIZI & TRASPORTI S.r.l.
L'Amministratore
Mario Baiani